

Tribunale Milano, Sezione 2 civile

Sentenza 26 giugno 2021, n. 1767

**Massima redazionale**

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Principio di riservatezza - Rapporti con il processo - Divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel corso del procedimento - Portata - Consulenza tecnica svolta in sede di mediazione - Acquisizione al giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di controversia avente ad oggetto una azione di risarcimento danni cagionati da un intervento di lifting facciale

In tema di mediazione obbligatoria, l'efficacia, il corretto funzionamento e il buon esito del procedimento è garantito anche mediante la rigorosa osservanza del principio di riservatezza, disciplinato dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 28/2010, la cui inderogabilità era stata peraltro sancita dal legislatore comunitario con l'art. 7 Direttiva CE 2008/52. In particolare, l'obbligo di riservatezza trova la sua ragione d'essere nella necessità di favorire quanto più possibile l'instaurazione fra le parti, presenti in mediazione, di un clima libero e disteso, di sincero confronto, tanto nelle sessioni congiunte quanto in quelle separate, in modo tale da consentire ad ognuna di esse di aprirsi senza timori, potendo esprimere, fino in fondo il proprio punto di vista, con le relative aspettative e richieste. Trattasi di principio che pertanto riveste portata decisiva, poiché ha di fatto consentito al legislatore di incentivare l'uso della mediazione, nonché di agevolare l'operato del mediatore nella ricerca di un accordo in grado di soddisfare i contrapposti interessi. In tale ottica, deve essere letto l'art. 10, del D.Lgs. n. 28 del 2010, rubricato "inutilizzabilità e segreto professionale", il quale al primo comma testualmente dispone: "Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio" (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni cagionati da un intervento di lifting facciale, il giudice d'appello ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale l'appellante aveva lamentato la mancata acquisizione agli atti del giudizio della consulenza medico legale svolta in sede di mediazione in quanto la stessa, avendo attinto a dichiarazioni o informazioni acquisite del corso del procedimento, non poteva trovare ingresso nel procedimento di merito). (Fe.Ci.)

**Integrale**

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Principio di riservatezza - Rapporti con il processo - Divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel corso del procedimento - Portata - Consulenza tecnica svolta in sede di mediazione - Acquisizione al giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di controversia avente ad oggetto una azione di risarcimento danni cagionati da un intervento di lifting facciale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

## SEZIONE II CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Walter Saresella Presidente

Dott. Maria Grazia Federici Consigliere

Dott. Antonio Corte Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 28.10.2020

da

MA.YU. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. Fe.Fa. e dell'avv. Se.Gi. (...), con elezione di domicilio in Via (...) 20122 Milano, presso e nello studio dell'avv. Fe.Fa.

appellante

### CONTRO

AL.RO. (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. Mo.Ma., con elezione di domicilio in Via (...) 26900 Lodi presso e nello studio del difensore;

appellata

OGGETTO: Responsabilità professionale

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Ca.Se. ha citato dinanzi al Tribunale di Milano il dott. Yu.Ma. chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'intervento eseguito in data 27.10.2011 di lifting facciale.

Ha dedotto che, volendo migliorare l'estetica del proprio viso aveva aderito alla proposta formulatale dal dott. Yu.Ma. che avrebbe comportato la presenza di esiti cicatriziali limitati all'attaccatura dei capelli sopra e anteriormente rispetto all'orecchio senza estendersi nella zona posteriore l'orecchio.

Eseguito l'intervento di ritidectomia a fronte del versamento di Euro 6.900,00, tuttavia, a distanza di una settimana l'attrice rilevava un esito anomalo in quanto entrambe le cicatrici erano troppo vistose; poiché le veniva riferito di attendere al fine di verificare nel tempo il buon esito dell'intervento l'attrice, insoddisfatta, decideva di rivolgersi al dott. Ru.Ob. il quale accertava la presenza di una eccessiva tensione dei colli cutanei in corrispondenza della linea di sutura nonché una errata progettazione della incisione preauricolare (condotta seguendo un tragitto verticale) che aveva determinato una diastasi ed una discromia delle cicatrici oltre che una loro eccessiva estensione.

Sulla base di tali rilievi l'attrice ha dunque chiesto il risarcimento dei danni patiti consistenti nel danno non patrimoniale, per postumi permanenti e temporanei, nonché nel danno patrimoniale per revisione delle cicatrici (intervento dal presumibile costo di Euro 3000) o per rinnovazione completa dell'intervento (per un presumibile esborso di Euro 10.000); ha inoltre allegato di avere sostenuto esborsi per l'esecuzione dell'intervento eseguito dal dott. Ma. per Euro 6.900,00 oltre che Euro 1.212,00 per spese di consulenza medico legale.

Si è costituito il convenuto, dott. Yu.Ma., contestando la ricostruzione dei fatti avversaria e chiedendo il rigetto della domanda.

Ha in via preliminare eccepito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione; quindi in fatto ha rappresentato che l'attrice, nel descrivere la vicenda, aveva ommesso di riferire che sette anni prima dell'intervento eseguito dal dott. Yu.Ma. era stata sottoposta in Perù ad intervento di lifting facciale e che dunque l'intervento eseguito dal convenuto aveva seguito le stesse incisioni già realizzate dal chirurgo che aveva a suo tempo effettuato il primo lifting; ha evidenziato la particolare difficoltà di un intervento per lifting secondario e ha precisato come l'attrice fosse stata preventivamente informata delle possibili complicanze che avrebbero potuto riguardare le cicatrici; inoltre ha contestato che potesse essersi realizzata una negligente esecuzione dell'intervento e che la diastasi cutanea della ferita chirurgica era lieve e, come la discromia, conseguenza nota dell'intervento. Ha eccepito che il comportamento della attrice, che aveva svolto una attività fisica precoce nel periodo post intervento, aveva contribuito alle conseguenze riportate; ha chiesto che il Tribunale, nella ipotesi in cui ravvisasse una responsabilità medica, accertasse incidenter tantum la responsabilità anche della casa di cura Villa (...), seppure non evocata in

giudizio nonché della società (...), società la prima contrattualmente impegnata nei confronti dell'attrice e la seconda concedente il finanziamento necessario per pagare l'intervento.

In ipotesi di riconoscimento di responsabilità ha altresì invocato l'applicazione del criterio della responsabilità extracontrattuale per l'operatore sanitario, con il quale la attrice non aveva concluso alcun contratto, nonché l'applicazione dei criteri liquidatori ex art. 139 codice assicurazioni sulla base della disciplina del decreto Balduzzi.

In sede di prima udienza è stato concesso termine per l'espletamento della procedura di mediazione; all'esito, respinta la richiesta di acquisizione della consulenza tecnica ivi svolta in assenza di consenso della controparte, sono stati concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, all'esito, previa emissione di ordine di esibizione all'attrice della cartella clinica relativa al precedente intervento di chirurgia estetica svoltosi in Perù - ordine cui non seguiva alcun deposito - nonché originale o copia autentica della cartella clinica dell'intervento del 27.10.2011 con annesse fotografie (depositate), è stata ammessa CTU medico legale affidata ai dottori (...), medico legale, e Fiamma Benedetti, chirurgo plastico. Venivano respinte le prove orali articolate dalle parti in quanto inammissibili ed irrilevanti.

Il Tribunale pronunciava sentenza n. 1011/2020 in data 1.2.2020 con la quale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, accoglieva le domande di parte attrice e, per l'effetto, condannava Yu.Ma. al pagamento in favore di Ca.Se., a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Euro 14.206,61 oltre interessi come da motivazione; condannava il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla attrice; poneva definitivamente a carico del convenuto Ma. le spese di c.t.u. già liquidate con separato provvedimento.

Avverso la sentenza proponeva appello Yu.Ma., deducendo con un primo motivo, erronea qualificazione del rapporto tra Ma. e (...), da qualificarsi non come contrattuale ma extracontrattuale; contestando con un secondo motivo l'an debeatur, lamentando errate argomentazioni e conclusioni della CTU, della quale chiedeva il rinnovo; con un terzo motivo errata esclusione da parte del tribunale dell'intervento riparatore quale elemento di valutazione per la liquidazione del danno; con un quarto motivo deducendo l'erroneità della restituzione di somme versate a (...) S.r.l. - (...); con un quinto motivo chiedendo riforma dell'ordinanza che respingeva l'istanza di acquisizione della perizia esperita in sede di procedura di mediazione; con un sesto motivo deducendo assenza di responsabilità del medico, che aveva assunto responsabilità di mezzi e non di risultato; con un settimo motivo deducendo che le complicità occorse erano state contemplate ed accettate nel consenso informato; con un ottavo motivo dolendosi della reiezione delle istanze istruttorie; conseguiva richiesta di modifica del regime delle spese.

Si costituiva parte appellata chiedendo respingersi l'impugnazione e confermarsi la sentenza.

Alla prima udienza tenutasi il 9.3.2021 parte appellante rinunciava all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e la Corte invitava alla immediata precisazione delle conclusioni.

Le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione, al corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito telematico delle comparse conclusionali e relative repliche.

Scaduti i termini indicati, la causa giunge alla camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo parte appellante deduce qualificazione del rapporto come extracontrattuale. La prospettazione è fondata, ma non ne discendono le allegte conseguenze in tema di responsabilità, posto che anche valutando la fattispecie sotto il profilo della tutela aquiliana deve essere confermato il giudizio di responsabilità.

Costituisce ius receptum l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 577/2008, che richiama il precedente di Cass. Sez. Unite n. 9556/2002), secondo cui "tra paziente e struttura ospedaliera si configura un rapporto contrattuale autonomo e atipico (c.d. di spedità), in forza del quale la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. (Cass. sez. III, 15/2/2018, n. 3685), di talché l'accettazione del paziente nell'ospedale, ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente ospedaliero, il quale assume a proprio carico, nei confronti del paziente, l'obbligazione di svolgere l'attività diagnostica e la conseguente attività terapeutica in relazione alla specifica situazione patologica del paziente preso in cura. Poiché a questo rapporto contrattuale non partecipa il medico dipendente, che provvede allo svolgimento dell'attività diagnostica e della conseguente attività terapeutica, quale organo dell'ente ospedaliero, la responsabilità del predetto sanitario verso il paziente per il danno cagionato da un suo errore diagnostico o terapeutico è soltanto extracontrattuale. Si deve allora osservare come nel caso in esame Ca.Se. abbia intrattenuto rapporto contrattuale con la sola (...) S.r.l. - (...) (doc. 4 fasc. parte già attrice); abbia conferito incarico alla (...) S.r.l. - (...), all'esito della scelta di sottoporsi a un intervento chirurgico con uno dei professionisti presentati dalla predetta struttura, di curare anche tutti i rapporti, sia di natura amministrativa, organizzativa e accessoria, oltre che patrimoniale: per questa attività ella abbia convenuto e versato somme solo in favore della detta società (doc. 5 fasc. parte già attrice).

Rilevante in particolare notare che, sulla scorta delle stesse prospettazioni di parte già attrice in atto di citazione in primo grado, ella non conosceva il dr. Yu.Ma., ma si era recata nel mese di settembre 2011 presso (...) S.r.l. - (...) per un consulto di chirurgia estetica, e, nell'occasione, la struttura indicava alla paziente il dott. Yu.Ma. quale chirurgo plastico. La responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per inadempimento o per inesatto inadempimento della prestazione incomberebbe quindi sulla (...) S.r.l. - (...), non convenuta in giudizio.

Yu.Ma. risponde dunque soltanto a titolo di responsabilità aquiliana.

Permane peraltro una valutazione di responsabilità, anche sotto questo profilo, risultando in atti provato che il danno lamentato consegue alla inadeguata prestazione professionale fornita dal dr. Yu.Ma..

È stato infatti accertato in sede di CTU che nell'esecuzione dell'intervento effettuato dal dr. Yu.Ma. si rilevano profili di imperizia nell'esecuzione delle incisioni (esorbitanti rispetto ai contorni delle orecchie e non corrette quanto a direzione) e delle suture (con molto probabile eccessiva tensione del lembo), sì che sono presenti esiti cicatriziali che esorbitano per sede, tipo ed entità quelle di norma attese per un intervento quale quello effettuato.

Il secondo motivo - che lamenta che la sentenza si sia appiattita sulle errate argomentazioni e conclusioni della CTU - non è fondato.

Nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità, piuttosto che le contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012, Rv. 624456)

In sintesi, nel caso in esame deve darsi atto che i consulenti d'ufficio, dr.ssa Fiamma Benedetti, specialista in chirurgia plastica, e Dr.ssa (...) specialista in Medicina legale, all'esito di attività di indagine svolta in contraddittorio coi CTP, ed in particolare col consulente di parte convenuta prof. (...), con percorso argomentativo articolato compiutamente ed in modo convincente, condiviso da questa Corte, hanno individuato numerose criticità nell'operato del sanitario, in sostanza compendiate in una imperizia nell'esecuzione delle incisioni (esorbitanti rispetto ai contorni delle orecchie e non corrette quanto a direzione) e delle suture (con molto probabile eccessiva tensione del lembo), di talché residuano esiti cicatriziali che esorbitano per sede, tipo ed entità quelle di norma attese per un intervento quale quello effettuato; in particolare "... l'aspetto attuale delle cicatrici preauricolari differiscono in peius da quelle di norma attese per un intervento di MACS lift a causa di una malpratica del chirurgo operatore ". Alla conclusioni dette i consulenti d'ufficio sono pervenuti valutando e motivatamente superando anche le contrarie osservazioni dei CTP di parte Yu.Ma., e segnatamente hanno dato conto nell'elaborato della particolarità del caso, riguardante paziente già sottoposta a precedente lifting e delle difficoltà connaturate a tale condizione. Ancora, hanno osservato come nel caso specifico non risultava che il tabagismo della paziente avesse influito sulla situazione rilevata, non essendo state riportate complicanze necrotiche; né risultava, infine, che la paziente si fosse sottoposta ad attività fisiche incompatibili con la degenza postoperatoria.

Il terzo motivo - deducendo errata esclusione da parte del tribunale dell'intervento riparatore quale elemento di valutazione per la liquidazione del danno - non è fondato.

Deduce parte appellante che il danno biologico non possa essere liquidato in misura maggiore rispetto all'importo necessario per sua la riparazione, e che in CTU sia stato affermato che: "Per una prevedibile emendazione pressoché completa del danno si prospettano spese future per Euro 2500,00 al costo medio per la piazza (...) Milano", somma peraltro che non è stata riconosciuta dal Tribunale perché le spese per un possibile intervento ad emenda si porrebbero come alternativa al già accertato danno alla salute.

Non consta però che tale intervento di emenda sia stato operato, né può stigmatizzarsene la mancata esecuzione, posto che la decisione di sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico è scelta personalissima in generale, e lo è a maggior ragione in un caso in cui la paziente si è già sottoposta a due interventi che hanno avuto esiti insoddisfacenti.

È invece fondato il quarto motivo, col quale parte appellante si duole dell'erroneità della restituzione di somme versate a (...).

Si deve infatti osservare rilevare che il contratto sottoscritto da Ca.Se., costituente titolo del pagamento della somma di Euro 6.900,00, fosse intercorso con altro soggetto, (...) S.r.l. - (...), che ha a propria volta incaricato dell'intervento il dott. Yu.Ma., ma anche gli altri soggetti intervenuti (aiuto chirurgo, anestesista, ferrista); che ha provveduto alla retribuzione di tutti i detti professionisti, nonché della Clinica Villa (...) presso la quale è stato eseguito l'intervento, ed il conseguente ricovero.

La restituzione presuppone una risoluzione del contratto per inadempimento, che avrebbe eventualmente dovuto essere chiesta nei confronti di (...) S.r.l. - (...), non di Yu.Ma., col quale non intercorreva alcun rapporto contrattuale.

Il quinto motivo - dolentesi della mancata acquisizione di atti compiuti nel corso della procedura di mediazione n. 2625/2016 RGAM, attivata presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano - non è fondato.

L'efficacia, il corretto funzionamento e il buon esito della mediazione è garantita anche mediante la rigorosa osservanza del principio di riservatezza, disciplinato dagli artt. 9 e 10 del D. Lgs n. 28/2010, la cui inderogabilità era stata peraltro sancita dal legislatore comunitario con art. 7 Direttiva - CE 2008/52.

L'obbligo di riservatezza trovi la sua ragione d'essere nella necessità di favorire quanto più possibile l'instaurazione fra le parti, presenti in mediazione, di un clima libero e disteso, di sincero confronto, tanto nelle sessioni congiunte quanto in quelle separate, in modo tale da consentire ad ognuna di esse di aprirsi senza timori, potendo esprimere, fino in fondo il proprio punto di vista, con le relative aspettative e richieste.

Un principio che, dunque, riveste portata decisiva, poiché ha di fatto consentito al legislatore di incentivare l'uso della mediazione, nonché di agevolare l'operato del mediatore nella ricerca di un accordo in grado di soddisfare i contrapposti interessi.

In tale ottica deve essere letto l'articolo 10, rubricato "inutilizzabilità e segreto professionale", il quale al primo comma dispone: "Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisivo".

La CTU eseguita in sede di mediazione non può che aver attinto a dichiarazioni od informazioni acquisite del corso del procedimento, ne consegue che non può fare ingresso nel successivo procedimento di merito.

Il sesto motivo - col quale si allega assenza di responsabilità del medico - non è fondato. Deduceva Yu.Ma. di aver assunto un'obbligazione di mezzi e non di risultato, e su ciò si può convenire, perché l'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, ma ciò soltanto "nell'assenza di negligenza od imperizia" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12253 del 3/12/1997 Rv. 510665), e nel caso in esame tale profilo di colpa risulta accertato.

Il settimo motivo - col quale si deduce che le complicanze occorse erano state contemplate ed accettate nel consenso informato - non è fondato.

La correttezza e completezza del consenso informato non vale ad esimere il sanitario da responsabilità se comunque sussistono i presupposti di colpa.

È stato infatti affermato, in caso analogo, che il consenso informato, anche se corretto e adeguato e corrisposto dalla reale ed integrale comprensione del paziente, non vale ad escludere la colpa del medico che abbia operato negligenzemente o imperitamente ovvero in violazione delle *leges artis* (Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 4541 del 21/12/2012, dep. 29/1/2013, Rv. 254668); nè va sottaciuto (spiega in motivazione la sentenza) "che, ammesso pure che il medico avesse approfonditamente esaminato e studiato con gli opportuni mezzi tecnici del caso tutte le possibili evoluzioni dell'intervento sul viso della paziente e doverosamente informato la paziente, una volta che avesse rilevato l'estrema aleatorietà (a sufficienza emergente dallo stesso documento contenente il c.d. "consenso informato" quanto ai numerosi - e gravi - possibili esiti "perversi" dell'intervento) del suo esito, ben avrebbe dovuto comunque sconsigliarlo e persino rifiutarsi di eseguirlo. Ne consegue che a nulla rileva ex se, ai fini dell'esclusione della responsabilità, l'eventuale adeguatezza della comunicazione ed illustrazione dei rischi connessi all'intervento al paziente che si risolse, ciononostante, ad affrontarlo".

L'ottavo motivo - col quale l'appellante si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2, limitatamente ai capitoli nn. 2, 3, 4, 5 - non è fondato.

I primi due capi riguardano circostanze non suscettibili di essere provate per testi, e che comunque sono state oggetto di CTU<sup>1</sup>, che chiarisce come "Dalle fotografie precedenti l'intervento per cui è causa, pertanto relative agli esiti della prima procedura, presenti in atti, non emergono esiti cicatriziali esorbitanti o sfavorevoli" (pag.8); i capi 4 e 52 sono irrilevanti, per quanto già esposto trattando del motivo che precede, deducendo che le complicanze occorse erano state contemplate ed accettate nel consenso informato.

Le spese seguono la soccombenza, che resta comunque in capo a parte appellante Yu.Ma., del quale viene confermata la responsabilità, pur se per ammontare inferiore a quanto ritenuto in primo grado; la riduzione non determina però il passaggio allo scaglione di valore inferiore, di talché deve essere confermata la regolamentazione delle spese di primo grado, correttamente operata dal Tribunale secondo lo scaglione da Euro 5.200,00 a Euro 26.000,00, nei valori medi. Per la fase di appello vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, sempre considerato il valore del decum, per le sole fasi di studio, introduzione e decisione, non essendo stata svolta attività istruttoria.

1 Cap. 2: "Vero che a seguito del primo l'intervento di lifting facciale eseguito nell'anno 2004 sono residue nella Sig.ra Al.Ro. delle cicatrici pre auricolari con andamento verticale nonché lungo la faccia posteriore del padiglione auricolare"; Cap. 3: "Vero che il Dott. Yu.Ma. nell'eseguire in data 27/10/2011 presso la Casa di Cura Villa (...) l'intervento chirurgico di mini lifting facciale sulla attrice ha utilizzato le incisioni già realizzate dal chirurgo che ha eseguito il precedente lifting sulla paziente nell'anno 2004 in Perù".

2 Cap. 4: "Vero che prima dell'intervento chirurgico di mini lifting facciale eseguito sull'attrice in data 27/10/2011 presso la Casa di Cura Villa (...), il Dott. Ma., ha effettuato degli incontri e colloqui pre operatori mirati alla spiegazione dei risultati ottenibili in base al quadro clinico di partenza".

Cap. 5: "Vero che in data 27/10/2011, in Milano, presso la Casa di Cura Villa (...), e nei primi giorni di settembre 2011, in occasione della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera presso la sede de (...) - (...), prima della sottoscrizione dell'atto di consenso informato all'intervento di Mini lifting, il Dott. (...) ha informato la paziente che:

- avrebbe utilizzato le incisioni già realizzate dal chirurgo che aveva eseguito il precedente lifting sette anni prima;
- avrebbe utilizzato le cicatrici pre auricolari con andamento verticale e lungo la faccia posteriore del padiglione auricolare;
- all'esito dell'intervento sarebbero residue sul viso delle cicatrici sia in posizione anteriore al padiglione auricolare che in sede posteriore tra i capelli o in zone ordinariamente poco visibili;
- la qualità delle cicatrici, anche quelle residue, dipendeva dalla risposta biofisica personale della paziente in ragione della risposta dell'organismo;
- le cicatrici residue avrebbero potuto essere anche di qualità scadente per caratteristiche di cicatrizzazione della paziente o per fenomeni irritativi;
- vi era la possibilità di complicanze come ad es. infezioni, deiscenze, emboli, emorragie e reazioni allergiche;
- la possibilità di essere sottoposta a revisione chirurgica delle cicatrici laddove necessario.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,

- accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1011/2020 resa tra le parti in data 1.2.2020 del Tribunale di Milano, condanna Yu.Ma. al pagamento in favore di Al.Ro. della somma di Euro 7.306,61 (anziché Euro 14.206,61).

- conferma nel resto la sentenza impugnata.

- condanna Yu.Ma. al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Al.Ro., che liquida per compensi defensionali in Euro 3.777,00, oltre spese generali, IVA e cpa.

Così deciso in Milano il 4 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2021.